

E.N.P.A.M. Indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto per le iscritte agli albi dei medici chirurghi e odontoiatri, libere professioniste o convenzionate

La base del calcolo per l'indennità

L'art. 70 del Dlgs n. 151 del 26.03.2001 stabilisce il diritto delle libere professioniste a percepire l'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura uguale a cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali

La legge 289 del 15.10.2003, nel modificare il predetto art.70, ha inoltre disposto che il suddetto reddito da assumere a base del calcolo per la determinazione dell'indennità **non sia quello complessivamente denunciato, bensì esclusivamente il "reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo"**

Misura dell'indennità: tetto massimo e minimo

L'indennità è calcolata sulla base dell'80% del solo reddito libero professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo (non rilevano redditi di altra natura, ad es. collaborazioni coordinate e continuative) **NEL SECONDO ANNO PRECEDENTE QUELLO DELL'EVENTO** (parto, adozione, affidamento, ecc.). L'indennità non può comunque essere inferiore ad un minimale calcolato in base al salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegata e cioè: cinque volte l'importo minimo stabilito dal comma 3 del citato art. 70 (cinque mensilità di retribuzione calcolate all'80% del salario minimo giornaliero di cui al dl 402/1981).

Per l'anno 2007 l'importo minimo lordo è € 4.308,20 lordi , mentre quello massimo è di 21.541,00 euro

Per l'anno 2008 l'importo minimo lordo è € 4.378,40 lordi , mentre quello massimo è di 21.892,00 euro

Per l'anno 2009 l'importo minimo lordo è € 4.398,72 lordi, mentre quello massimo è di 21.993,60 euro

Le indennità sono pari a:

- 5/12 di tale base, in caso di indennità per maternità, adozione o affidamento preadottivo, (il minore non deve aver superato i sei anni di età alla data di ingresso nella casa adottiva; in questo caso la domanda deve essere presentata, dalla madre, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino in famiglia, data, quest'ultima, equiparata a quella del parto);
- 1/12 di tale base, in caso di indennità per aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del 3° mese di gravidanza e precedente il 6° mese, intendendo dal sessantunesimo giorno di gravidanza ed entro la ventiseiesima settimana. In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza, all'iscritta spetta l'intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento preadottivo.

INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LIBERE PROFESSIONISTE

Con sentenza n. 12528 del 28 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che il criterio con il quale viene determinata l'indennità in favore delle libere professioniste (che si basa sul riferimento al reddito percepito e denunciato fiscalmente nel secondo anno antecedente quello della domanda), trova applicazione a prescindere dal modo in cui in concreto è stata esercitata l'attività professionale e anche allorquando il reddito conseguito è di natura mista: professionale e d'impresa.

Diritto alle indennità ENPAM

Ricordo che il diritto a fruire di indennità similari impedisce di beneficiare della indennità di maternità istituita dalla L. n. 379/11.12.1990 e successive modificazioni (pertanto le professioniste lavoratrici dipendenti non hanno diritto all'indennità ENPAM).

Specializzandi in formazione: dal 1^o novembre 2006 agli specializzandi in formazione, l'assenza per maternità è regolata ai sensi del Dlgs 151/2001, come peraltro previsto dal c. 3, dell'art. 40, del Dlgs 368/1999", pertanto, dall'anno accademico 2006-2007 (a partire dal 1 novembre 2006) **non hanno diritto all'indennità ENPAM**. E' comunque riconosciuto, dall'Università, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, nelle forme previste, dal (D.L.vo 151/2001)

Nel caso in cui l'astensione obbligatoria, è coperta parzialmente dalla maternità riconosciuta dall'Università, (inizio o fine della specialità nel periodo dei due mesi antecedenti e tre mesi successivi il parto) il restante periodo di maternità è posto a carico dell'ENPAM con l'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 70 Dlgs 151/2001

Le indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto non sono cumulabili con i trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per altre forme di assicurazione sociale (es. dipendente Az. USL), nonché con qualsiasi altro trattamento simile (ad es.: per malattia, disoccupazione, integrazione salariale, ecc.).

Per quanto riguarda la specialista ambulatoriale e della medicina dei servizi a tempo indeterminato, chi si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l'ASL mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi.

Alle iscritte al Fondo Specialisti Ambulatoriali, pertanto compete una prestazione erogabile nella misura dell'80% di 5/12, diminuita delle 14 settimane indennizzate dal S.S.N.

Per le specialiste ambulatoriali a tempo determinato nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l'ASL conserva l'incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.

I Giudici della Corte Costituzionale con sentenza n. 385 dell'11-14.10.2005 hanno affermato il diritto al beneficio economico in caso di adozione e affidamento di un minore anche in favore del padre, adottivo o affidatario, che esercita un'attività libero professionale, riconoscendogli la facoltà di avvalersi dell'indennità di maternità, in alternativa alla madre, per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia.

La copertura dell'onere per le indennità di maternità, adozione e affidamento è assicurata da un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti al Fondo Generale ENPAM attualmente di Euro 35,00 annue.

MIN.LAVORO Interpello 64/2008

Con l'interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell'indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Presentazione della domanda e dei documenti

Le iscritte interessate potranno inviare all'ENPAM le domande a decorrere dal 6° mese di gravidanza, ma anche dopo il termine del periodo tutelato (tre mesi dopo il parto) **E, COMUNQUE, ENTRO E NON OLTRE 180 GIORNI DALLA DATA DEL PARTO o dall'ingresso in famiglia del bambino e ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA DELL'ABORTO**, in modo da poterle corredare dell'intera documentazione necessaria.

In base alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale N. 3/1998 sulla legittimità dell'art. 1 L. N. 379/90, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa sulla Gazzetta Ufficiale (4/2/98), non è più richiesta la sospensione dell'attività professionale quale condizione necessaria ai fini della concessione della indennità di maternità, ad eccezione per le specialiste ambulatoriali e della medicina dei servizi presso il SSN, il cui rapporto di lavoro è equiparato a quello delle lavoratrici dipendenti.

Trattamento fiscale

L'indennità, da indicare nella denuncia dei redditi, è tassata alla fonte da parte dell'ENPAM con ritenuta d'acconto al 20%. Le iscritte che usufruiscono del regime fiscale agevolato possono chiedere all'Ente l'esenzione della ritenuta d'acconto sull'indennità.

Tipologia delle prestazioni	Requisiti	Indennità: tetto minimo e massimo, periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Indennità per nascita figlio.	Iscrizione all'Albo professionale. (Per coloro che esercitano la libera professione non è necessario sospendere l'attività lavorativa – Sent.C.Cost. 3/1998).	Indennità pari all'80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato in qualità di lavoro autonomo, nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Per l'anno 2007 l'indennità minima lorda erogabile è di € 4.308,20, con un massimo lordo di € 21.541,00.	Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dalla nascita del bambino.
Indennità per adozione e affidamento.	Iscrizione all'Albo professionale. (Per coloro che esercitano la libera professione non è necessario sospendere l'attività lavorativa – Sent.C.Cost. 3/1998). Esiste il diritto al beneficio economico anche in favore del padre, adottivo o affidatario, che esercita un'attività libero professionale riconoscendogli la facoltà di avvalersi dell'indennità di maternità, in alternativa alla madre, per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia (sent.C.Cost. 385/2005).	Indennità pari all'80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato in qualità di lavoro autonomo, nel secondo anno precedente a quello dell'evento. Per l'anno 2007 l'indennità minima lorda erogabile è di € 4.308,20, con un massimo lordo di € 21.541,00. L'adozione e l'affidamento internazionale di bambini in età compresa fra i 6 e i 18 anni anni prevede una indennità pari all'80% di 3/12 del reddito professionale.	Domanda da presentarsi entro 180 gg. dall'entrata in famiglia del bambino.
Indennità per aborto.	Iscrizione all'Albo professionale. Attività di libera professione e non dipendente. (Non è necessario sospendere l'attività lavorativa – Sent.C.Cost. 3/1998).	Indennità erogabile dal 61° al 180° giorno di gravidanza, pari all'80% di 1/12. Indennità erogabile dal 181° giorno di gravidanza pari all'80% di 5/12.	Domanda da presentarsi entro 180 gg. dall'evento.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” con le modifiche e integrazioni della Legge 15 ottobre 2003, n. 289

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l’articolo 87 della Costituzione;
- Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio 2001;
- Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

– *Omissis* –

Capo XII - LIBERE PROFESSIONISTE

Art. 70. - Indennità di maternità per le libere professioniste

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

- **2.** L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi *del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo* dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello *dell’evento*.
- **3.** In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

- **3bis.** *L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.*

Art. 71. - Termini e modalità della domanda

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 72. - Adozioni e affidamenti (vedi **nota 2**)

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Art. 73. - Indennità in caso di interruzione della gravidanza

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
 2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
- *Omissis* -

(2) Nota all'art. 72

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 371 del 23 dicembre 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del D. Lgs. n. 151/2001 in materia di adozioni internazionali e ha adeguato il trattamento tra libere professioniste e lavoratrici dipendenti e autonome, riconoscendolo anche se il minore ha superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.